



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.15/2013 DEL 11/11/2013**

**"MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
16 NOVEMBRE 2001, N.28 (RIFORMA  
DELL'ORDINAMENTO CONTABILE IN MATERIA DI  
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITA'  
REGIONALE E CONTROLLI E ALLA LEGGE REGIONALE 5  
AGOSTO 2013, N.25 (RENDICONTO GENERALE DELLA  
REGIONE PUGLIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012"**





# R E G I O N E P U G L I A

## ASSESSORATO AL BILANCIO

### Relazione allo schema di disegno di legge

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento contabile in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012).**”

Il presente disegno di legge detta disposizioni in materia di:

- ✓ Ordinamento contabile regionale attraverso alcune modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento contabile in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli);
- ✓ Rendiconto generale della Regione Puglia attraverso integrazioni alla legge regionale di approvazione 5 agosto 2013, n. 25.

In particolare attraverso le modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (**articolo 1 del d. d. l.**) si espunge dall’ordinamento contabile regionale l’istituto dei residui di stanziamento. Tale peculiarità dell’ordinamento contabile pugliese ha sovente determinato alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti difficoltà di omogeneizzazione dei dati contabili delle regioni. Si recepisce inoltre una indicazione in tal senso della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti. Le partite oggi gestite attraverso i residui di stanziamento, a partite dall’anno 2014, saranno utilizzate attraverso il già vigente fondo delle economie vincolate. Contabilmente l’eliminazione dei residui di stanziamento determinerà un corrispondente aumento dell’avanzo di amministrazione vincolato che, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 70/2012, sarà utilizzato, sin dalla fase previsionale del bilancio, per il finanziamento del fondo delle economie vincolate.

Attraverso le integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012) (**articolo 2 del d. d. l.**) si provvede ad allegare i bilanci di esercizio 2012 delle sottototate società per azioni in quanto non pervenuti entro la data di predisposizione del rendiconto generale della Regione Puglia:

- ✓ “Acquedotto Pugliese SpA”;



✓ “Terme di Santa Cesarea SpA”

Si allega altresì il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 del Consiglio regionale della Puglia.

Dall'approvazione del presente disegno di legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale e pertanto è escluso dalla applicazione dell'articolo 34 della legge regionale 28/2001.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

- dott. Leonardo Di Gioia -



**Art. 1**  
**(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)**

1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - ✓ all'articolo 42, comma 6-bis, sono soppresse le parole "e di stanziamento";
  - ✓ all'articolo 92, comma 1, le parole "dei residui di stanziamento dei" sono sostituite dalle parole "delle economie vincolate relative ai";
  - ✓ all'articolo 93:
    - al comma 2 le parole ", salvo quanto previsto dal presente articolo" sono soppresse;
    - al comma 5, primo periodo, le parole "possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione" sono sostituite dalle parole "confluiscono nel fondo delle economie vincolate";
    - al comma 5, secondo periodo, le parole "Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento " sono sostituite dalle parole "Confluiscono, altresì, nel fondo delle economie vincolate";
    - al comma 6, primo periodo, le parole "possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione" sono sostituite dalle parole "confluiscono nel fondo delle economie vincolate";
    - al comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
    - al comma 6-quater le parole "o di stanziamento" sono soppresse;
  - ✓ all'articolo 94, comma 2, lettera c) le parole "possono essere conservate, quali residui di stanziamento, nella corrispondente unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli di bilancio non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione" sono sostituite dalle parole "confluiscono nel fondo delle economie vincolate".
2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a partire dall'esercizio finanziario 2014.
3. Ai fini dell'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 i risultati finali del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia sono esposti anche considerando le modifiche apportate alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 dal precedente comma 1.
4. Ai fini della predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la determinazione del risultato presunto di amministrazione dell'anno 2013 e del fondo delle economie vincolate da riscrivere viene effettuato considerando le modifiche apportate alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 dal precedente comma 1.



**Art. 2**  
**(Integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25)**

1. Con riferimento all'articolo 99, comma 2, della legge di contabilità regionale 16 novembre 2001, n. 28, alla presente legge sono allegati i bilanci di esercizio 2012 delle sottoelencate società per azioni in quanto non pervenuti entro la data di predisposizione del rendiconto generale della Regione Puglia approvato con legge regionale 5 agosto 2013, n. 25:
  - Terme di Santa Cesarea di Lecce SpA;
  - Acquedotto Pugliese SpA.
2. E' altresì allegato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 del Consiglio regionale della Puglia approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione 5 giugno 2012, n. 117.

